



13531/15

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Aniello NAPPI - Presidente- Sent. n. sez. 365  
Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere- UP - 29/1/2015  
Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore -  
Dott. Giuseppe DE MARZO - Consigliere - R.G.N. 21323/2014  
Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal difensore di:

avverso la sentenza del 16/12/2013 della Corte d'appello di Lecce sez. dist. di Taranto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce sez. dist. di Taranto ha confermato la condanna di \_\_\_\_\_ per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella sua qualità di amministratore della \_\_\_\_\_ s.r.l., fallita nel 2004.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Deduce il ricorrente vizi della motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio e in particolare l'omessa considerazione delle dichiarazioni del curatore, che avrebbe escluso di aver accertato qualsiasi distrazione dal patrimonio della fallita, nonché l'immotivata svalutazione delle dichiarazioni del teste e delle ricevute rilasciate dai dipendenti della società in merito ai pagamenti dagli stessi ricevuti in nero e in grado di dimostrare la destinazione dei prelievi effettuati dai conti della società. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe fornito comunque la prova della distrazione contestata, se non attraverso le confuse e insufficienti dichiarazioni del consulente del pubblico ministero ed infine avrebbe erroneamente respinto la subordinata richiesta difensiva di derubricare il fatto in bancarotta preferenziale, con argomentazione frutto del travisamento degli atti, dai quali risulta come solo alcuni dei dipendenti pagati siano stati pagati in nero.

3. Infine il difensore ha trasmesso in data 24 gennaio 2015 note d'udienza con le quali ribadisce l'insussistenza della contestata distrazione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.

2. Innanzi tutto va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (*ex multis* Sez. 5 n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, rv 243295).

2.1 Facendo buon governo di tale principio la Corte territoriale ha dunque correttamente argomentato dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato all'assemblea di approvazione del bilancio in merito alla fittizia appostazione della consistenza di cassa, dichiarata per coprire i prelievi bancari asseritamente utilizzati per il pagamento di debiti non documentati. Rilevata dunque l'effettiva originaria disponibilità della liquidità di cui si tratta e il mancato rinvenimento della medesima al momento dell'instaurazione della procedura concorsuale, spettava dunque all'imputato nella sua qualità di amministratore della fallita dimostrarne l'effettiva utilizzazione per finalità coerenti alla gestione dell'impresa.

2.2 Dimostrazione che i giudici d'appello hanno ritenuto non sufficientemente garantita dalle ricevute apparentemente rilasciate dai dipendenti per i pagamenti asseritamente ricevuti "in nero" degli straordinari effettuati e mai formalizzati al fine di evitare alla società l'ulteriore pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi conseguenti.

2.3 Le argomentazioni attraverso cui la sentenza svaluta tali documenti non sono però del tutto logiche. Infatti la Corte territoriale dubita della loro stessa autenticità, inferendola dall'utilizzo di un modulo prestampato, dalla mancanza di data certa e dell'autenticazione delle sottoscrizioni dei lavoratori, dal fatto che i pagamenti sarebbero avvenuti per contanti. Peraltro tali circostanze sono state valutate prescindendo dal fatto che si trattava di pagamenti "occulti", senza cioè tenere conto del fatto che gli stessi non potevano essere documentati ufficialmente. Per la medesima ragione non è dunque di per sé anomalo, come invece preteso, che gli stessi possano essere avvenuti per contanti, a maggior ragione una volta accertato che la provvista - come del resto sostenuto dagli stessi giudici d'appello - sarebbe stata costituita attraverso prelievi bancari.

2.4 Ma al di là di tali considerazioni, la tenuta argomentativa del ragionamento probatorio risulta compromessa dall'immotivata svalutazione delle dichiarazioni del teste il quale - per quanto risulta dalla stessa sentenza - avrebbe confermato l'effettività dei pagamenti e l'autenticità delle ricevute e delle causali in esse riportate. L'attendibilità del teste è stata infatti esclusa sulla base del fatto che questi era un impiegato amministrativo e non era stato beneficiario dei "fuori busta". Annotazioni invero contraddittorie con la valutazione svolta, atteso che, proprio in ragione delle sue funzioni (per come genericamente prospettate in sentenza), il teste sembrerebbe titolato per riferire sulla gestione dei pagamenti, mentre il fatto che egli non sia stato destinatario dei pagamenti - in difetto di elementi ulteriori di segno contrario non menzionati dai giudici d'appello - semmai appare indicativo della sua neutralità rispetto alla vicenda su cui ha riferito.

3. L'eventualità che l'imputato abbia pagato dei debiti effettivi della società, in quanto contratti nel suo interesse e nell'ambito della sua attività tipica (senza che rilevi in tal senso il fatto che si tratta di prestazioni non contabilizzate), non comporta peraltro necessariamente la liceità della sua condotta.

3.1 Ed infatti lo stesso teste con il gravame di merito, aveva prospettato la possibilità di ricondurre il fatto allo schema della bancarotta preferenziale, scartata dalla Corte territoriale invocando il principio per cui, ai fini della configurabilità del suddetto reato, è necessaria la effettiva violazione della *par condicio creditorum* nella procedura fallimentare e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri, con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore, ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori.

3.2 E' sì vero, come ripetutamente affermato da questa Corte, che conseguentemente, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità

del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti *de quibus* e non già di qualsiasi altro credito (*ex multis* Sez. 5, n. 15712 del 12 marzo 2014, Consol e altri, Rv. 260221), ma è altresì vero che ciò comporta, laddove si accerti che effettivamente il distacco di beni dal patrimonio del fallito sia servito a soddisfare crediti muniti di privilegio che non hanno pari nella massa creditoria, che la condotta è lecita e non già integra una distrazione.

3.3 In definitiva delle due l'una: o effettivamente l'imputato ha pagato dei crediti privilegiati ed allora la Corte territoriale ha ommesso di verificare se tali pagamenti si connotano come preferenziali, atteso che il ricorrente ha documentato come in atti sussista la prova dell'ammissione allo stato passivo di altri crediti da lavoro dipendente non soddisfatti nel corso della gestione e non valutati in sentenza; o la documentazione di tali pagamenti è inattendibile e la stessa è stata creata al fine di coprire una condotta effettivamente distrattiva, ma in tal senso la motivazione resa in sentenza, per le ragioni esposte, non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'assunto e qualora in proposito sussista un dubbio dovrebbe allora essere privilegiata la soluzione più favorevole all'imputato.

4. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame.

Così deciso il 29/1/2015

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli

Il Presidente

Aniello Nappi

